

CONVENZIONE

tra

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1, CF 80098730155 in persona del Presidente Avv. Vinicio Nardo (di seguito per brevità anche "Ordine")

e

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Milano, L.go Gemelli n. 1, C.F. 02133120150, in persona del Rettore e legale rappresentate Prof. Franco Anelli, per la propria Facoltà di Giurisprudenza (di seguito per brevità anche "Università - Facoltà di Giurisprudenza")

per l'anticipo di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense durante l'ultimo anno del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01)

VISTI

- l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
- l'art. 41 della medesima legge, e in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 sullo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare, l'art. 5 del medesimo decreto);
- la Convenzione Quadro stipulata il 24 febbraio 2017 dal Consiglio Nazionale Forense con la Conferenza dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- Considerato che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;
- Considerato che è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lett. d) e a consentire l'applicazione da parte dell'Università - Facoltà di Giurisprudenza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge,

si conviene e si stipula quanto segue:



ny

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina, ai sensi dell'art. 41, co. 6, lett. a) e d), della medesima legge e dell'art. 5, Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/16, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.
2. Il Consiglio dell'Ordine e l'Università - Facoltà di Giurisprudenza possono stipulare convenzioni attuative della presente. Tali convenzioni possono altresì prevedere forme di collaborazione e coordinamento con i singoli studi professionali, al fine di favorire l'accoglienza in studio degli studenti praticanti avvocati.
3. Ai fini della presente Convenzione con il termine «legge» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense».

Art. 2

Anticipazione del tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione del semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01);
 - b) aver superato gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea;
 - c) avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto privato (IUS/01), diritto processuale civile (IUS/15), diritto penale (IUS/17), diritto processuale penale (IUS/16), diritto amministrativo (IUS/10), diritto costituzionale (IUS/08), diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Art. 3

Domanda di anticipazione

1. L'Ordine predispone e aggiorna l'elenco degli studi legali al cui interno operano avvocati disponibili ad accogliere praticanti per lo svolgimento del tirocinio anticipato. Gli studi legali inseriti nell'elenco indicano i nominativi degli avvocati disponibili ad accogliere i praticanti e le relative aree giuridiche di interesse.



2. L'elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi mensilmente in via telematica all'Ufficio di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza, che provvede alla pubblicizzazione nell'apposita sezione del sito *web* della Facoltà e alla trasmissione all'Ufficio *Stage & Placement* dell'Università. Gli studenti interessati e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, attivano il tirocinio mediante la procedura telematica esperibile sul portale dell'Ufficio *Stage & Placement*.

3. La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti durante l'ultimo anno del corso di laurea in parola, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:

a) dalla dichiarazione dell'Università che attesta la presenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 della presente convenzione;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Preside di Facoltà e scelto tra i docenti di ruolo, o tra gli assegnisti di ricerca della Facoltà;

d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside.

4. Le ulteriori convenzioni adottate in attuazione della presente convenzione ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge possono prevedere specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, lett. d) del presente articolo.

5. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. c) della legge, il semestre anticipato può consistere anche nello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Si applica in ogni caso il comma 1 del presente articolo e le verifiche necessarie sono effettuate dal Consiglio dell'Ordine.

6. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 4

Svolgimento del semestre anticipato

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) della presente convenzione.

2. L'Università - Facoltà di Giurisprudenza può istituire corsi dedicati agli studenti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio. Nell'istituire ed organizzare tali corsi, la Facoltà tiene conto della loro necessaria natura professionalizzante e delle esigenze di



frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, è previsto che tali corsi, o parte di essi, possano essere impartiti da avvocati che abbiano maturato adeguata e certificata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.

3. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento dello studente tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante studente universitario, di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento n. 70/2016, il numero delle udienze cui egli deve assistere durante il semestre ai sensi dell'art. 8, comma 4, del predetto regolamento può essere ridotto da venti a dodici.
6. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.
7. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti quando lo studente, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provvede, entro novanta giorni, a confermare l'iscrizione al Registro dei Praticanti.
8. Qualora lo studente tirocinante consegua il diploma di laurea prima di ultimare il semestre di tirocinio anticipato, il periodo di tirocinio svolto è riconosciuto purché non inferiore a 4 mesi e 15 giorni.

Art. 5

Relazione finale

1. Al termine del semestre, viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico e dal Preside di Facoltà.
2. La relazione è immediatamente depositata presso il Consiglio dell'Ordine, che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge.
3. La sottoscrizione del tutor accademico e del Preside comporta l'assegnazione dei CFU previsti dall'ordinamento didattico per i tirocini.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali



M
J

1. La presente Convenzione ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata, qualora non venga esercitato il diritto di recesso a mezzo di lettera A/R inviata all'altra parte con un preavviso di almeno tre mesi.

2. Nelle situazioni di emergenza epidemiologica valgono le deroghe ai requisiti dell'art. 2, co. 1, eventualmente deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 22 ottobre 2020

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Il Presidente (Avv. Vinicio Nardo)

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Il Rettore (Prof. Franco Anelli)



VISTO
IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Paolo Nisini)